



## IN QUESTO NUMERO

- Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2015: approvazione del disegno di legge di stabilità 2016.
- Corte dei Conti: sulla possibilità di riconoscere le spese di viaggio al Revisore del conto - Corte dei Conti Lombardia/329/2015/PAR del 15 ottobre 2015.
- Ministero dell'Interno: Determinazione degli importi della maggiore riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio 2015, a carico delle Città metropolitane, delle province e dei liberi consorzi comunali - Comunicato del 15 ottobre 2015.
- Ministero dell'Interno: pagamento del contributo assegnato nell'anno 2015 per la spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali - Comunicato del 15 ottobre 2015.
- Ministero dell'Interno: Concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica per l'anno 2015. Modalità di versamento.
- Consiglio di Stato: la nomina degli assessori è nulla se non viene rispettata la parità di genere - Consiglio di Stato, sez. V, n. 4626 del 5 ottobre 2015.
- INPS: Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni di sostegno al reddito - Circolare n. 170 del 13 ottobre 2015.

Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2015: approvazione del disegno di legge di stabilità 2016.

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 15 ottobre, ha approvato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016).

Il Provvedimento é stato presentato in forma di slides consultabili su: [http://www.governo.it/governoinforma/documenti/legge\\_stabilita\\_2016/legge\\_di\\_stabilita\\_2016.pdf](http://www.governo.it/governoinforma/documenti/legge_stabilita_2016/legge_di_stabilita_2016.pdf)

Il testo della manovra non è ancora disponibile.

Di seguito i punti principali della legge di particolare interesse per gli Enti Locali (dal sito del Governo):

**ELIMINAZIONE AUMENTI ACCISE E IVA** - Vengono totalmente disattivate per il 2016 le clausole di salvaguardia previste dalle precedenti disposizioni legislative per un valore di 16,8 miliardi. Di conseguenza non ci saranno aumenti di Iva e Accise.

**TASI-IMU** - L'imposta sulla prima casa viene abolita per tutti per una riduzione fiscale complessiva pari a circa 3,7 miliardi. La Tasi viene abolita anche per l'inquilino che detiene un immobile adibito ad abitazione principale.

**IMU AGRICOLA** - Vengono esentati dall'Imu tutti i terreni agricoli -

montani, semi-montani o pianeggianti - utilizzati da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e società. L'alleggerimento fiscale per chi usa la terra come fattore produttivo è pari a 405 milioni.

**COMPENSAZIONI AI COMUNI** - I Comuni saranno interamente compensati dallo Stato per la perdita di gettito conseguente alle predette esenzioni di Imu e Tasi su abitazione principali.

**PATTO STABILITÀ COMUNI** - Le nuove regole consentiranno ai Comuni che hanno risorse in cassa di impegnarle per investimenti per circa 1 miliardo nel 2016. In aggiunta sarà consentito lo sblocco di pagamenti di investimenti già effettuati (e finora bloccati dal Patto) a condizione che i comuni abbiano i soldi in cassa.

**IMU IMBULLONATI** - Gli imbullonati non saranno più conteggiati per il calcolo delle imposte immobiliari per un alleggerimento fiscale pari a 530 milioni di euro.

**CONTANTE** - La soglia per i pagamenti in contanti sale da 1.000 a 3.000 euro.

**COOPERAZIONE** - Crescono i fondi per la cooperazione internazionale: 120 milioni nel 2016.

**SOSTEGNO AI PIU' DEBOLI** - 90 milioni nel 2016 per la Legge sul "Dopo di noi" per sostenere persone con disabilità al venir meno dei familiari. Rifinanziamento del Fondo per la non autosufficienza per un totale di 400 milioni di euro.

**SEMPLIFICAZIONI FISCALI** - Si anticipa di un anno la semplificazione delle sanzioni amministrative in campo fiscale. Le imprese si vedranno subito

rimborsare l'IVA per i crediti non riscossi, senza dover aspettare la fine delle procedure concorsuali. Si permette lo scioglimento delle società di comodo.

**CONTRASTO ALLA POVERTÀ** - Viene istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 'Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale al quale è assegnata la somma di 600 milioni di euro per il 2016 e di un miliardo a decorrere dal 2017. Il Fondo finanzia la legge delega sulla povertà che verrà approvata come collegato alla legge di stabilità. Parte la prima misura strutturale contro la povertà, che sarà prioritariamente rivolta alle famiglie povere con minori a carico. Viene poi istituito, in via sperimentale, un altro fondo finalizzato a misure di sostegno contro la povertà educativa, alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie. Attraverso questa seconda iniziativa si rendono disponibili ulteriori 100 milioni l'anno.

**PENSIONATI** - Aumenta la "no tax area", ossia la soglia di reddito entro la quale i pensionati non versano l'Irpef. Per i soggetti sopra i 75 anni si passa dall'attuale soglia di 7.750 euro a 8.000 euro, sostanzialmente lo stesso livello previsto per i lavoratori dipendenti. Per i pensionati di età inferiore ai 75 anni la "no tax area" aumenta da 7.500 euro a 7.750 euro.

**SALVAGUARDIA PENSIONI** - Viene prevista la settima operazione di "salvaguardia" a favore dei soggetti in difficoltà con il lavoro e che non hanno ancora maturato i requisiti della legge Fornero per accedere al pensionamento.

Per finanziare la settima 'salvaguardia' si spendono le risorse non utilizzate nelle precedenti salvaguardie chiuse.

**OPZIONE DONNA** - Il regime sperimentale per le donne che intendono lasciare il lavoro con 35 anni di contributi e 57-58 anni di età (e la pensione calcolata con il metodo contributivo) viene esteso al 2016, anno in cui devono essere maturati i requisiti.

**PART TIME** - La norma è finalizzata ad accompagnare i lavoratori più anziani al pensionamento in maniera attiva. Si potrà chiedere il part time ma senza avere penalizzazioni sulla pensione perché lo Stato si farà carico dei contributi figurativi. Il datore di lavoro dovrà corrispondere in busta paga al lavoratore la quota dei contributi riferiti alle ore non prestate, che si trasformeranno quindi in salario netto.

Corte dei Conti: sulla possibilità di riconoscere le spese di viaggio al Revisore del conto - Corte dei Conti Lombardia/329/2015/PAR del 15 ottobre 2015.

Il parere riguarda i seguenti quesiti:

"1) se possa o si debba corrispondere un rimborso spese, ovviamente giustificato, previsto dal decreto del Ministero dell'Interno 20 maggio 2005 art. 1 comma 3, nonostante le normative successive entrate in vigore, nei limiti comunque del 50% del

compenso;

2) se debba invece essere rivisto il compenso alla luce del fatto che quanto previsto dal Decreto Ministeriale è il compenso "massimo" spettante, anche se il Comune corrisponde un compenso inferiore a quanto stabilito dal D.M. 20 maggio 2005;

3) se, in caso di risposta positiva ai precedenti quesiti, si possa pertanto ovviamente ed inevitabilmente aumentare la spesa a bilancio, nonostante l'art. 16 del D.L. 138/2011 parlasse di riduzione dei costi".

Sulla questione la Corte dei Conti della Lombardia si è espressa affermando che il rimborso delle spese di viaggio spetta al revisore residente in altro comune purché si tratti di spese "effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni" e purché venga rispettato il limite di legge previsto dal comma 6-bis, dell'art. 241 Tuel, alla stregua del quale "l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi".

Ministero dell'Interno: Determinazione degli importi della maggiore riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio 2015, a carico delle Città metropolitane, delle province e dei liberi consorzi comunali - Comunicato del 15 ottobre 2015.

Il Ministero dell'Interno rende noto che è consultabile il decreto del Ministero dell'Interno del 27 luglio 2015, concernente la "Determinazione degli importi della maggiore riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio 2015, per complessivi 50 milioni di euro a carico delle Città metropolitane, delle province e dei liberi consorzi comunali ricompresi nelle Regioni a statuto ordinario e nelle regioni Siciliana e Sardegna, in applicazione dell'art. 7, comma 3, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125".

La riduzione è operata in proporzione alle precedenti già effettuate per l'anno 2014, indicate nella Tabella allegata al decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

Nell'elenco allegato sono visualizzabili, per ciascuna delle Città metropolitane e delle province interessate, le quote incrementali delle stesse riduzioni, passate dai 1.200 milioni di euro già previsti per l'anno 2014 a complessivi 1.250 milioni di euro per l'anno 2015.

I dati sono reperibili su:

[http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com151015b\\_allA.pdf](http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com151015b_allA.pdf)

Ministero dell'Interno: pagamento del contributo assegnato nell'anno 2015 per la spesa sostenuta per il personale cui é stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali - Comunicato del 15 ottobre 2015.

Il Ministero dell'Interno rende noto che con provvedimento del 8 ottobre 2015, é stato disposto il pagamento del contributo assegnato nell'anno 2015 alle province, alle città metropolitane, ai liberi consorzi comunali, ai comuni, alle comunità montane nonché alle IPAB, ad esclusione degli enti facenti parte delle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle D'Aosta, corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui é stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali (da intendersi riferita all'istituto del distacco sindacale) nell'anno 2014, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5.

Per alcuni enti si é proceduto alla sospensione del pagamento delle risorse finanziarie per il suddetto contributo in considerazione della mancata trasmissione al Ministero dell'interno delle certificazioni di bilancio di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Entro il 30 novembre 2015, verrà predisposto un ulteriore pagamento a

favore degli enti che avranno regolarizzato la propria posizione.

I dati sono reperibili su:

<http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com151015all.pdf>

Ministero dell'Interno: Concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica per l'anno 2015. Modalità di versamento.

Con la circolare F.L. 12/2015, il Ministero dell'Interno rende note le modalità per il versamento da parte delle province e delle città metropolitane delle somme a titolo di concorso delle al contenimento della spesa pubblica per l'anno 2015 come previsto dall'articolo 1, commi 418 e 419 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il versamento doveva avvenire entro il 31 maggio di ciascun anno.

Tenuto conto che la determinazione degli importi è avvenuta in data successiva al termine del 31 maggio, le province e le città metropolitane sono tenute a versare tempestivamente gli importi dovuti e comunque non oltre il termine del 2 novembre 2015.

In caso di mancato versamento entro il termine del 2 novembre 2015, il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza

locale, sulla base dei dati acquisiti in ordine ai versamenti effettuati dalle province e dalle città metropolitane, provvederà ad attivare le eventuali azioni di recupero previste dal richiamato articolo 1, comma 419, della legge n. 190 del 2014.

Consiglio di Stato: la nomina degli assessori è nulla se non viene rispettata la parità di genere - Consiglio di Stato, sez. V, n. 4626 del 5 ottobre 2015.

Il Consiglio di Stato conferma il consolidato orientamento circa il necessario rispetto del principio di parità di genere. Infatti, già prima dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 137, l. n. 56/2014, aveva modo di affermare che: "É illegittimo, per violazione del principio delle pari opportunità, contenuto negli art. 3 e 51 della Costituzione e 23 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché degli artt. 6, comma 3 e 46, comma 2, TUEL, nel testo risultante dalla legge n. 215/2012, il decreto di nomina degli assessori - tutti di sesso maschile della Giunta municipale, che sia motivato con riferimento alla mancanza di soggetti di genere femminile disposti ad assumere le funzioni di Assessore comunale, a nulla rilevando che il principio di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, affermato dalla novella, non sia stato ancora formalmente recepito nello statuto comunale.

L'attuazione del suddetto principio non può essere condizionata dall'omissione o ritardo del Consiglio comunale nel provvedere alla modifica dello statuto" (Cons. St., sez. V, 18 dicembre 2013, n. 6073).

All'indomani dell'entrata in vigore del citato art. 1, comma 137, secondo il quale: "Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico", tutti gli atti adottati nella vigenza di quest'ultimo trovano nella citata norma un ineludibile parametro di legittimità, non essendo ragionevole una sua interpretazione che leghi la concreta vigenza della norma alla data delle elezioni ovvero che condizioni unicamente le nomine assessorili all'indomani delle elezioni. Una simile interpretazione consentirebbe un facile aggiramento della suddetta prescrizione, nella misura in cui il rispetto della percentuale assicurato dai provvedimenti di nomina immediatamente successivi alle elezioni potrebbe essere posto nel nulla da successivi provvedimenti sindacali di revoca e nomina, atti a sovvertire la suddetta percentuale.

INPS: Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni di sostegno al reddito - Circolare n. 170 del 13 ottobre 2015.

L'articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che ha modificato la previgente normativa, al secondo comma, prevede che prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, "in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, anche essi rivalutati, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio." L'intento del legislatore è stato quello di rendere strutturale la misura sperimentale (prevista per gli anni precedenti), che ha consentito ai percettori di ammortizzatori sociali di rendere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile.

Con la Circolare n. 170 del 13 ottobre, l'Inps interviene per fornire chiarimenti sulla questione della Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni di sostegno al reddito: indennità di mobilità, NASPI, disoccupazione agricola, Cassa Integrazione Guadagni. Il testo della circolare è reperibile su: <http://www.inps.it>